



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 47

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANIACI	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	INNOCENTI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZA	FEDERICO AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 957/2015
depositato il 06/02/2015

- avverso RIG.PROP.ACC.AD n° PF.OT. 2014/274893 IRES-ALTRO
- avverso RET.DATI DICH. n° 0849:721180 IRES-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
CUSHMAN & WAKEFIELD LLP
VIA FILIPPO TURATI 16/18 20121 MILANO MI

difeso da:
DOTT. REGGI MAURIZIO
VIA VINCENZO MONTI N. 2 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 5414/2015
depositato il 12/06/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820150052452762 IRES-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820150052452762 IRES-ALTRO 2010
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:
CUSHMAN & WAKEFIELD LLP
VIA FILIPPO TURATI 16/18 20121 MILANO MI

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 957/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/03/2016 ore 15:00

N° 2779/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
23/3/16
Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso contro comunicazione di irregolarità dati della dichiarazione UNICO 2011/10 emessa ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. 600/73 , rigetto proposta di accertamento con adesione e contro cartella di pagamento. - R.G.R 957/15 e R. G. R. 5414/15 - Riuniti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso è stato presentato a seguito comunicazione di irregolarità emessa a seguito controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/73 della dichiarazione dei redditi SC UNICO 2011 per l'anno di imposta 2010 . Con la suddetta comunicazione l'Agenzia delle entrate contestava al ricorrente l'errata indicazione in dichiarazione delle ritenute d'acconto subite per un importo di € 295.125,00 con contemporanea richiesta di trasmissione delle certificazioni per una verifica di corrispondenza. A seguito delle verifiche l'Ufficio non riconosceva un residuo di ritenute per un importo di € 25.757,00 e, a fronte di una successiva comunicazione di irregolarità, la società presentava istanza di accertamento con adesione per il suddetto importo non riconosciuto. L'ufficio rigettava l'istanza in quanto non applicabile e confermava la pretesa.

La suddetta istanza di adesione non riconosciuta, congiuntamente alla comunicazione rettificativa del 29 luglio 2014, è oggetto del presente ricorso col quale parte difende l'applicabilità dell'atto alla fattispecie ed eccepisce nel merito la infondatezza della ripresa residua da parte dell'Ufficio. Col ricorso rubricato al n. R.G.R. 957/15 il ricorrente impugna anche la cartella esattoriale successivamente emessa.

Nella costituzione in giudizio l'Ufficio comunica che, a seguito ulteriori controlli, ha provveduto a effettuare lo sgravio delle somme riportate in cartella e chiede l'estinzione del ricorso per cessata materia de contendere con compensazione delle spese rilevando che l'istituto dell'accertamento con adesione trova applicazione solamente in caso di accertamento e non può trovare applicazione con riferimento alla rettifica dati della dichiarazione di cui all'art. 36 ter del D.P.R. 600/73. A parere dell'Ufficio il ricorso è quindi inammissibile.

Presenta memoria la parte ricorrente comunicando la propria opposizione alla richiesta dell'Ufficio di dichiarazione della cessata materia del contendere per inammissibilità e, diversamente, non si oppone alla cessazione della materia del contendere solamente se la controparte (Ufficio) viene condannata al risarcimento delle spese di giudizio a favore della

ricorrente. Ciò in quanto la parte si è resa oltremodo diligente e collaborativa in tutte le fasi endoprocedimentali mentre l'Ufficio non ha motivato in nessun modo la "opportuna ed attenta istruttoria" che lo ha portato ad emettere un provvedimento di sgravio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che, stante lo sgravio effettuato e comunicato dall'Ufficio, non esistono più i motivi per il proseguimento della controversia e dichiara la cessata materia del contendere.

Respinge la richiesta di inammissibilità del ricorso presentata dall'Agenzia delle entrate contro comunicazione ex art. 36 ter e istanza di accertamento con adesione rilevando che la parte non ha presentato ricorso unicamente contro il rigetto dell'accertamento con adesione, ma ha contemporaneamente anche impugnato la comunicazione ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73 che è un atto impugnabile in quanto si identifica come un atto col quale la Pubblica Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita. L'istanza di accertamento con adesione, collegata alla comunicazione ex art. 36 ter, conferma nel caso la pretesa tributaria dell'Ufficio.


La Commissione ritiene quindi che all'Agenzia delle entrate siano addebitate le spese processuali in quanto nella presentazione del ricorso la parte non ha prodotto ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata all'Ufficio in sede di verifica dei versamenti.

P. Q. M.

La Commissione sui ricorsi riuniti dichiara la cessata materia del contendere e condanna l'ufficio alle spese che liquida in € 1.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.

Milano, 9 marzo 2016

Il Relatore



Il Presidente

